

Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) (Progetto)

Modifica del XX.YY.2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 65 Contributi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori (art. 56 LFPr)

¹ *I contributi federali ai sensi dell'articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi.*

² *Per gli esami particolarmente onerosi per ragioni tecniche può essere concesso un contributo pari al massimo all'80 per cento dei costi. A tal fine occorre presentare una richiesta motivata.*

Art. 65a (nuovo) Contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr)

¹ I contributi federali ai sensi dell'articolo 56 LFPr per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori coprono al massimo il 25 per cento dei costi.

² I contributi a favore di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono concessi soltanto se:

- a. i cicli di formazione sono offerti da organizzazioni del mondo del lavoro d'importanza nazionale e attive su tutto il territorio del Paese; e
- b. per i cicli di formazione non vengono pagati contributi cantonali.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 412.101